

BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI

L'ESPERIENZA DELLA PROVINCIA DI MILANO

La normativa che disciplina la materia delle bonifiche dei siti contaminati è una norma articolata ma relativamente giovane, essendo nata una quindicina di anni fa. Pure in questo breve intervallo è stata modificata più volte, e tali cambiamenti hanno comportato una serie di problematiche applicative, sia per i soggetti privati sia per i soggetti pubblici.

Se analizziamo il caso della Lombardia, il primo strumento normativo è stato la Dgr n 17252 del 1996, che definiva obiettivi di bonifica differenti in funzione della salvaguardia della falda e dell'utilizzo del suolo, individuando per quest'ultimo tre possibili usi (industriale, residenziale e agricolo). La successiva norma nazionale, il DM 471/99 attuativo dell'art. 17 del DLgs. 22/97, vede la scomparsa della destinazione d'uso agricolo, per il quale era previsto un provvedimento ad hoc a tutt'oggi mai emanato. Ne deriva la difficoltà per il soggetto attuatore di dover far rientrare in due sole classi di destinazione d'uso la molteplicità degli utilizzi del suolo e delle classi di Prg per individuare gli obiettivi di bonifica di un sito.

Le due differenti destinazioni d'uso (verde/residenziale e commerciale/industriale) rimangono nel successivo DLgs. 152 dell'aprile 2006 "Norme in materia ambientale", per il quale tuttavia i limiti tabellari non sono più una soglia per definire lo stato o meno di contaminazione di un sito, ma rappresentano dei valori di soglia oltre i quali è necessario, in base allo strumento dell'analisi di rischio sito specifica, elaborare obiettivi di bonifica determinati caso per caso.

Uno dei passaggi critici tra la vecchia e la nuova norma è stato senza dubbio rappresentato dalla variazione dell'attribuzione delle competenze (Comune prima e Regione poi come soggetto precedente, e infine ridelega ai Comuni), fatto che ha portato ad uno stallo di alcuni mesi per la riorganizzazione prima e per il passaggio di competenze poi. Oltre a ciò, la nuova norma è risultata carente per quanto riguarda la regolamentazione del regime transitorio dei procedimenti in corso. Dall'esigenza di sopperire a tali lacune nascono i provvedimenti regionali.

L'introduzione della valutazione sito specifica dello stato di contaminazione di un'area ha fatto sì che siti definiti "contaminati" ai sensi del DM 471/99 potrebbero essere definiti "non contaminati" non solo perché non superano le Concentrazioni definite con l'analisi di rischio (Csr), ma anche perché

grazie alla metodologia di analisi non si verificano superamenti dei valori di riferimento tabellari Csc (Concentrazioni Soglia di Contaminazione). La conclusione è che a tutt'oggi ci troviamo ad operare su siti aventi magari tipologie di contaminazioni simili, ma che seguono procedimenti e obiettivi differenti. A ormai tre anni dall'entrata in vigore del Testo Unico ambientale, a parere dello scrivente Servizio, le maggiori criticità restano in gran parte legate allo strumento dell'analisi di rischio.

Sono stati maggiorati i costi per la caratterizzazione dei siti ai fini della determinazione dell'esatta geometria della sorgente di contaminazione e della definizione del modello concettuale, oltre che di tutti i parametri sito specifici (Foc, ph, conducibilità idraulica, umidità ecc.).

La soggettività nella scelta e nella determinazione di elementi fondamentali, quali scenari di applicazione, valori di concentrazione della contaminazione, modalità di esposizione, se non condivisi comportano presentazioni reiterate dei documenti e tempi prolungati di approvazione da parte delle autorità competenti.

Inoltre, nella norma è non stata indicata una soluzione comportamentale nei casi in cui l'applicazione dell'analisi di rischio può determinare dei valori di Csr più restrittivi rispetto alle Csc, che per alcuni parametri (come ad esempio per il Benzene) per alcune vie di esposizione risultano anche al di sotto del limite di rilevanza.

È mancato, poi un preciso riferimento di legge da seguire per tutte le sostanze non normate per le acque di falda, che ha innescato una serie di ricorsi al Tar laddove gli Enti hanno richiesto l'assunzione di pareri espressi dall'Istituto Superiore di Sanità (come per Mtbe contenuto nelle benzine verdi).

Un'altra criticità è il non aver esonerato dalla certificazione di avvenuta bonifica i siti di ridotte dimensioni per i quali vengono applicate le procedure semplificate, con la conseguenza di un peso temporale dovuto ai tempi amministrativi sproporzionati rispetto ai tempi di realizzazione dell'intervento stesso.

Nonostante queste difficoltà di tipo sia tecnico sia procedurale, però, in questi anni è senz'altro cresciuta anche nel soggetto privato la sensibilità verso la problematica della bonifica dei siti contaminati per una loro piena restituzione agli usi previsti, così come la preparazione e la competenza tecnica di pubblico e privato.



Rosanna Cantore

Responsabile del servizio bonifiche siti contaminati Provincia di Milano